




DECRETO PNRR E CONTRATTI PUBBLICI

8 LUGLIO 2021

Avv. Andrea Grazzini

Semplificazione o entropia?



Diversificazione dei 'regimi' e decorrenze

Normativa			si applica a		fino a
DL 32/19	art. 1: norme 'sper	imentali'	procedure avviate post 18.04.19		30-giu-23
DL 76/20	art. 1: sottosoglia		procedure	30/06/2023	esaurimento
	art. 2: soprasoglia		avviate entro	30/00/2023	procedure
	art. 3: verifiche antimafia		contratti in corso		30-giu-23
	Art. 4: rito appalti	comma 3 125 CPA	dal 16 luglio 2020		esarimento contratti art. 2.3
		comma 4: 120 CPA			a regime
	Art. 5: sospensione esecuzione		contratti iniziati + post		30/06/2023
	Art. 6: Collegio consultivo tecnico		16/07/2020		30/06/2023
	Art. 8: disposizioni urgenti	c.1: termini procedimentali	procedure pendenti + successive 16 luglio 2020		30/06/2023
		c.2: obbligo aggiudic.	offerte scadute il 22/02/2020		31/12/2020
			AQ efficaci in corso al		
		c.3.:AQ	16.07.2020		
		c.4: acceleraz.	lavori in corso di esecuzione		esaurita
		c.5: modifiche codice	lex specialis post 16/07/20		a regime
DL 77/21	artt. 47, 48, 50		nuovi appalti PNRR		a regime
	Art. 49: subappalti	comma 1	da 01/06/21		alcune fino a 31.10.21, altre a regime
		comma 2	da 01/11/21		a regime
	Art. 51	comma 1: - modifiche sottosoglia DL76	lex specialis post 1.06.2011 da 01/06/21 lex specialis post 01/06/21		stesse scadenze DL76
		- altre modifiche DL76			
		c.2: soglie affidamento diretto			
	Art. 52	modifiche DL32/19	da 01/06/21		30.06.23 (alcune 31.12.23)

Range temporale sottosoglia d.l. semplificazioni



Proroga della disciplina transitoria

Procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente siano adottati entro il 30 giugno 2023



Regime intertemporale

- Procedure avviate dal 17 luglio 2020 al 1º giugno 2021: D.L. 76/2020 ante modifiche D.L. 77/2021
- Procedure avviate dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2023: D.L. 76/2020 post modifiche D.L. 77/2021

Coordinamento nel sottosoglia





- L'art. 1, comma 2, d.l. semplificazioni 2020 non contiene una «disciplina facoltativa»
- Le nuove procedure **sostituiscono temporaneamente** quelle contenute all'art. 36 d.lgs. 50/2016.
- Le nuove procedure sono più snelle e 'semplificate' e introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici.
- Ricorso alle procedure ordinarie:
 - > non è precluso a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie;
 - gli affidamenti devono avvenire comunque nel rispetto delle tempistiche accelerate previste dal d.l. semplificazioni;
 - > **motivare** la scelta di ricorrere alle procedure ordinarie.

DL 77 e subappalto



Art. 49 prevede una diversa disciplina, modulata 'a scaletta'

- Comma 1: entrano in vigore subito:
 - modifiche che cessano al 31 ottobre 2021
 - modifiche 'permanenti' che continuano dopo il 31 ottobre 2021
- Comma 2: ulteriori modifiche dall'1 novembre 2021

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni

2. Dal 1º novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11. dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle

DL 77 e subappalto



Tre regimi

Fino al 31 maggio 2021

Da 1 giugno 2021 a 31 ottobre 2021

Da 1 novembre 2021



Quale 'momento' rileva:

- 1. <u>la pubblicazione del bando / invio lettera invito</u>
- 2. la stipulazione del contratto
- 3. <u>l'autorizzazione del subappalto</u>
- 4. l'avvio dell'esecuzione del subappalto

Regime transitorio

Subappalti autorizzati da 1 giugno 2021 a 31 ottobre 2021

- Art. 105.1:
 - subappaltabile fino 50% dell'importo complessivo
 - » «non può essere affidata a terzi <u>l'integrale</u> esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la <u>prevalente</u> esecuzione: (i) delle lavorazioni relative al <u>complesso delle categorie prevalenti</u> e (ii) dei contratti <u>ad alta intensità di manodopera</u>»
- «in deroga al comma 5»:
 - > non significa 50% anche per subappalto SIOS (ex DM 284/16 in aggiunta al montante 'globale')
 - resta anche il divieto di suddivisione
- Comma 6: prorogata sospensione obbligo terna fino 30.6.23+ verifiche di gara sui s.

Legge europea 2019-2020

- Art. 105.14:
 - eliminato il divieto di ribassi > 20%
 - «il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve (1) garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e (2) riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale»


Regime post 31 ottobre

Subappalti autorizzati da 1 novembre 2021

- Art. 105.1:
 - ➤ S. fino 50% dell'importo complessivo
 - « non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera»
- Art. 105.2: Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione (1) delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, (2) dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero (3) di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- Abrogato il comma 5: limite al subappalto delle SIOS e divieto di suddivisione
- 105.6: prorogata sospensione obbligo terna fino 30.6.23+ verifiche di gara sui s.
- Art. 105.8: «il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di <u>subappalto</u>».
- Art. 105.14:
 - eliminato il divieto di ribasso > 20%
 - «il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve <u>garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali</u> previsti nel contratto di appalto e <u>riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore</u> a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa <u>l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale»</u>

Qualche riflessione


Valore complessivo bandi e inviti > 40K€



Fonte: Relazione annuale Presidente ANAC 18 giugno 2021

Impatto del decreto semplificazioni 2020

Valore procedure <u>lavori</u>



= I semestre 2019 vs. I semestre 2020

= II semestre 2019 vs. II semestre 2020

Fonte: Relazione annuale Presidente ANAC 18 giugno 2021

Direttrici di riforma

Regola vs. Eccezione

- Formalmente intatto il codice, si agisce su eccezioni e deroghe
- Un codice cedevole

Concorrenza vs. Efficienza

- Riduzione dell'area 'del bando'
- Mantenimento di tutele 'oggettive' (CCNL, clausole sociali)
- Non si interviene su skills stazioni appaltanti e requisiti *sostanziali*

Disegno di legge delega

- *a) stretta aderenza alle direttive UE, no gold plating... drastica riduzione e razionalizzazione delle norme;
- b) rafforzamento **<u>qualificazione delle stazioni appaltanti</u>**, per **<u>forte riduzione numerica</u>**... potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;
- *c) massima semplificazione sottosoglia;
- d) massima semplificazione appalti della transizione digitale e verde;
- e) clausole sociali e ambientali con requisiti necessari o premiali dell'offerta;
- *f) significativa <u>riduzione e certezza dei tempi</u> delle procedure di gara, di stipula dei contratti, ... informatizzazione ... superamento Albo commissari specializzazione commissari ... <u>la riduzione degli oneri documentali ed economici</u> concorrorrenti;
- g) revisione e semplificazione normativa su programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico;
- h) semplificazione approvazione progetti, anche attraverso la ridefinizione livelli di progettazione, verifica e validazione;
- i) revisione e semplificazione del **sistema di qualificazione generale degli operatori**;
- *I) riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte, prezzo più basso solo in casi tipizzati;
- *m) incentivazione procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione;
- n) razionalizzazione, semplificazione ed estensione PF;
- *o) limitazione contratti segretati;
- p) individuazione dei contratti esclusi e semplificazione della disciplina;
- q) appalto integrato in casi tipici
- r) divieto di proroga dei contratti di concessione;
- s) razionalizzazione disciplina appalti dei concessionari;
- t) meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione opere pubbliche;
- *u) ADR